

DELIBERA N. 12 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra **[redacted]** avverso il provvedimento emanato in data **[redacted]** dal Centro per l’Impiego di **[redacted]** di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso Cpl inviata alla ricorrente in data **[redacted]**, pervenuto all’ANPAL tramite PEC in data **[redacted]** (prot. ANPAL n. **[redacted]** **[redacted]**);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra **[redacted]** in data **[redacted]**, sottoscrive presso il Cpl di **[redacted]** il Patto di Servizio Personalizzato, in

tale occasione viene concordato e formalizzato l'obbligo per la Sig.ra [redacted] di presentarsi mensilmente presso il Cpl. In data [redacted] il Cpl di [redacted] invia prima formale convocazione con la quale si invita la Sig.ra [redacted] a recarsi presso il CPI in ottemperanza a quanto sottoscritto nel Patto di Servizio Personalizzato. A seguito della mancata presenza della stessa a questa prima convocazione, in data [redacted] il Cpl di [redacted] invia comunicazione alla Sig.ra [redacted] tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dalla stessa nel Patto di Servizio Personalizzato, con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione. La Sig.ra [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di essere "madre lavoratrice" e, in virtù di ciò, chiedendo di essere esentata dall'obbligo di presentarsi alle convocazioni del Cpl e dichiarando di rinunciare ai colloqui e alle eventuali offerte di lavoro per accudire la prole. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [redacted] invia in data [redacted] documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato: nota di convocazione della Sig.ra [redacted] per la stipula del Patto di Servizio; Patto di Servizio Personalizzato stipulato in data [redacted]; nota prot. n. [redacted] del [redacted], di prima formale convocazione; nota prot. n. [redacted] del [redacted], di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso Cpl.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

La condizione dichiarata dalla ricorrente di "madre lavoratrice" può sì essere tenuta in conto nella fase di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, anche ai fini di una definizione delle modalità e delle tempistiche relative alle misure di politica attiva che risulti il più possibile "personalizzata" e vicina alle reali esigenze dell'utente. Tale condizione, tuttavia, non costituisce elemento valido per sottrarsi agli obblighi una volta che siano stati concordati e sottoscritti in sede di stipula del Patto di Servizio, così come peraltro previsto dall'art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 150/2015 secondo il quale "Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo".

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis
